

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 2017.

**Modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana.**

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;

Visto l'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dall'art. 7, comma 8-ter, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;

Visto l'art. 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dall'art. 37, comma 6, lettera s), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, nel fissare la misura del contributo unificato dovuto per i ricorsi davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, individua, alla lettera e), l'importo da versare per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente;

Visto il comma 10 dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in base al quale il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il Processo amministrativo telematico (PAT);

Considerato che, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità che devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente del Consiglio di Stato;

Considerato che, al fine di dare attuazione all'art. 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, essendo necessario individuare modalità di versamento esclusivamente telematiche anche per evitare fenomeni elusivi in ordine al versamento del contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo, si rivela funzionale l'adozione del sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista;

Ritenuto che nelle more dell'adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi debbano continuare a trovare applicazione le ordinarie modalità di versamento del medesimo contributo unificato;

Sentito il presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.


1. Il contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo è versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari.

2. Nelle more dell'adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi, continuano a trovare applicazione le modalità di versamento del contributo unificato previste dall'art. 192, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. Con protocollo di intesa tra il segretariato generale della giustizia amministrativa e l'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di gestione e di scambio dei dati relativi ai versamenti del contributo unificato di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Le modalità di versamento previste dall'art. 1 sono osservate anche per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, disciplinati dall'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e dall'art. 9 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.



2. L'accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi inerenti al contributo unificato dovuto per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana sono curati, rispettivamente, dalla segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato e dalla segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

3. La gestione delle attività di cui al comma 2 decorre dal momento della ricezione della richiesta di parere, ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dal momento del deposito diretto, da parte dell'interessato, di copia del ricorso presso il Consiglio di Stato o presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

4. Il ricorso, istruito dall'Amministrazione competente, è trasmesso al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per la richiesta di parere, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono e con la ricevuta di versamento del contributo unificato ove allegata dall'interessato.

#### Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2017

*Il Ministro:* PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 925

17A04960

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 maggio 2017.

**Individuazione del datore di lavoro del Comando carabinieri per la tutela della salute.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante «attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed in particolare l'art. 3, comma 6, che prevede, per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, che gli obblighi imposti dal medesimo decreto legislativo siano a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2016 di «individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali e periferici» del Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2016, n. 253;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008, recante «riordino del Comando Carabinieri per la tutela della salute», come modificato dal decreto del Ministro della difesa 28 ottobre 2009, che prevedono che il Ministero della salute si avvalga del Comando Carabinieri per la tutela della salute per la repressione delle attività illecite in materia sanitaria e che il medesimo comando operi su tutto il territorio nazionale anche sulla scorta delle direttive del Ministro della salute;

Considerato, pertanto, che il Ministro della salute, ai sensi del sopracitato art. 3, comma 6, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 81/08, è l'Autorità competente all'individuazione del datore di lavoro per gli organismi posti alle proprie dipendenze funzionali;

Visto il decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e in particolare l'art. 246, comma 4 che dispone: «Per il personale dell'amministrazione della difesa che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso gli organismi di vertice centrali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa o presso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, sono a carico del datore di lavoro designato, nel proprio ambito, dall'organismo di vertice centrale della difesa, ovvero dalla Forza armata, amministrazione, organo o autorità ospitante, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del medesimo decreto legislativo»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante «codice dell'ordinamento militare» e preso atto delle peculiarità organizzative ed istituzionali del Comando Carabinieri per la tutela della salute, forza armata ad ordinamento militare, che prevedono unicità di comando e controllo attribuite al comandante;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare la figura del datore di lavoro nel comandante dei Carabinieri per la tutela della salute, al fine di assicurare la piena attuazione del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ancorché il medesimo comandante non eserciti gli autonomi poteri di spesa tipici del datore di lavoro;

Visto l'art. 6 del citato decreto 26 febbraio 2008, il quale prevede che siano poste a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio del Ministero della salute le spese per l'approvvigionamento di quanto necessario alla funzionalità del Comando Carabinieri per la tutela della salute;

